

Direzione Regionale: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G01695 del 13/02/2018

Proposta n. 2318 del 09/02/2018

Oggetto:

D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15 – D.G.R. n. 864/2014 - Autorizzazione in via definitiva a favore della Società AS APPALTI STRADALI S.r.l., per l'esercizio di un "Impianto mobile di riciclaggio mediante selezione e frantumazione secondaria", di Marca «CAMS» - Modello «IRM 1600», matricola n. C1001.

OGGETTO: D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15 – D.G.R. n. 864/2014 - Autorizzazione in via definitiva a favore della Società AS APPALTI STRADALI S.r.l., per l'esercizio di un "Impianto mobile di riciclaggio mediante selezione e frantumazione secondaria", di Marca «CAMS» - Modello «IRM 1600», matricola n. C1001.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E RIFIUTI

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 3 ottobre 2017 concernente "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1" "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'allegato B del medesimo r.r. n. 1/2002;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 03/11/2017, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti" all'Ing. Flaminia Tosini a far data dal 06 novembre 2017;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "norme in materia ambientale" e in particolare l'art. 208, comma 15;
- la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. concernente la "disciplina regionale della gestione dei rifiuti" e in particolare l'art. 4, comma 1, lettera i);
- la Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74 recante disposizioni in materia di tutela ambientale che istituisce, tra l'altro, il Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10 gennaio 2006, n. 19 recante le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio d'impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante in nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2009, n. 956 e s.m.i. "Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti";

- la Deliberazione di Giunta Regionale 26 gennaio 2012, n. 34 “Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- la deliberazione 1 febbraio 2000, n. 1 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- la deliberazione 09 dicembre 2014, n. 864, avente per oggetto “Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;

PREMESSO che la Società AS APPALTI STRADALI S.r.l., (di seguito Società), con sede legale nel Comune di Roma via Angelo Poliziano n. 56, CAP 00184, partita IVA/C.F. 01102720586, legalmente rappresentata dal sig. Bruno Andrea, con istanza acquisita al protocollo regionale al n. 255243/28/09 del 19.05.2017, ha presentato la richiesta di autorizzazione, in via definitiva, ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., all’esercizio di un impianto mobile, Marca « CAMS » - Modello « IRM 1600», matricola n. C1001, per lo svolgimento di campagne di attività di recupero di rifiuti non pericolosi;

PRESO ATTO, per quanto si evince dalla Relazione Tecnica pervenuta che:

- con l’impianto mobile, la Società richiede di svolgere attività di gestione dei rifiuti R5, R10 e R13, per le seguenti potenzialità, stimando un peso medio del rifiuto inerte di 1.700 kg/mc (1,7 ton/mc):
 - Max potenzialità giornaliera: 960 tonnellate/giorno (564,7 mc/giorno), dato da 120 t/h * 8 h/g;
 - Max potenzialità annuale: 253.440 tonnellate/anno (149.082,3 mc/giorno), dato da 960 t/g * 22 g/mese * 12 mesi/anno;
- l’impianto mobile, di tipo semovente, è idoneo a frantumare e selezionare materiali di risulta da fresatura di manti stradali (conglomerati bituminosi) esenti da ferro, rifiuti da costruzione e demolizione (macerie) pre-lavorati esenti da ferro, inerti in generale prelaborati esenti da ferro, per la produzione di materiale riciclato realizzato utilizzando rifiuti post-consumo da costruzione e demolizione ai sensi dell’art. 184-ter comma 1 del D.Lgs. 152/2006;
- l’impianto mobile di riciclaggio mediante selezione e frantumazione secondaria è composto da:
 - una tramoggia di carico sovrastata da una grata studiata per evitare che frammenti di materiale di dimensioni tali da non poter essere lavorati dal mulino entrino nel sistema di lavorazione;
 - un nastro alimentatore a velocità variabile alimentato dalla tramoggia. La regolazione della velocità di questo nastro serve per evitare l’intasamento del vaglio ubicato a valle e può essere effettuata dall’utente agendo su un’apposita manopola posta sul moto riduttore elettrico che gestisce il movimento dell’alimentatore;
 - un nastro di trasferimento del materiale dal nastro di alimentazione al vaglio vibrante;
 - un separatore magnetico posizionato sul nastro di alimentazione al vaglio, per asportare eventuali materiali ferrosi;

- un vaglio vibrante dotato di una o due reti che determinano le due pezzature che si vogliono ottenere. Il materiale sopra misura della prima rete scarica nel mulino di frantumazione, il non vagliato della seconda rete va sul nastro laterale mentre il vagliato della seconda rete è il più fine e viene scaricato dal nastro di coda. La pezzatura del materiale è determinata dalle misure delle maglie della rete metallica con cui il vaglio è stato equipaggiato;
 - un nastro di scarico del materiale fine posizionato in coda;
 - un nastro di scarico del materiale intermedio posizionato lateralmente;
 - un mulino a martelli che lavora il materiale non vagliato dal vaglio vibrante;
 - un nastro che porta il materiale lavorato dal mulino al cumulo, o a richiesta con un
 - ulteriore nastro, nella tramoggia di alimentazione;
 - gruppo elettrogeno (a richiesta);
 - un nastro di rilancio del materiale fine per alzare la quota del cumulo (a richiesta).
- l'Area "Ciclo Integrato dei Rifiuti" con nota U.0443398.05-09-2017, al fine di acquisire il rispettivo parere di competenza, ha trasmesso a tutti gli Enti preposti la documentazione tecnico-amministrativa ricevuta dalla Società;
 - l'ARPA Lazio con nota prot. U n. 77043 del 5 ottobre 2017, acquisita al protocollo regionale al n. I.0502175.06-10-2017, in risposta alla nota regionale di cui al punto precedente, ha espresso la necessità che la Società presentasse documentazione integrativa;
 - alla richiesta di ARPA Lazio di cui al punto precedente, inoltrata alla Società con nota dell'Area "Ciclo Integrato dei Rifiuti", prot. U.0523251.17-10-2017, la Società stessa ha provveduto trasmettendo la documentazione richiesta con nota PEC acquisita al protocollo regionale al n. I.0545899.27-10-2017;
 - l'Area "A.I.A.", già "Ciclo Integrato dei Rifiuti", con nota U.0597538.23-11-2017, al fine di acquisire il rispettivo parere di competenza, ha trasmesso ad ARPA Lazio la documentazione tecnico-amministrativa ricevuta dalla Società, con la nota di cui al punto precedente;
 - ARPA Lazio Direzione Centrale, con nota prot. n. 0095575 del 07.12.2017 acquisita al protocollo regionale al n.I.0627428.11-12-2017, verificata la documentazione integrativa della Società di cui al punto precedente, ha espresso il proprio parere favorevole all'esercizio dell'impianto mobile di cui trattasi, ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., specificando che l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto non esonera la Società proponente dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità previsto dalla normativa in vigore per la gestione dell'attività di cui trattasi;

CONSIDERATO che:

- nella Relazione Tecnica integrativa, trasmessa in osservanza alle successive richieste di integrazione avanzate da ARPA Lazio, la Società ha incluso una Tabella aggiornata dei CER trattabili con l'impianto, con l'indicazione delle potenzialità massime oraria, giornaliera ed annuale, così come riportato nell'Allegato "A" al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- entro i termini stabiliti dalla D.G.R. n. 864/2014, è pervenuto solamente il parere di ARPA Lazio, Direzione Tecnica, Sezione di Roma, riportato nella suddetta nota prot. n. 0095575 del 07.12.2017 acquisita al protocollo regionale al n.I.0627428.11-12-2017;
- nella fase istruttoria non sono emersi elementi ostativi per il rilascio alla Società, della autorizzazione dell'impianto mobile sopra indicato;

RILEVATO che nella Relazione Tecnica esaminata, in particolare, sono descritte le modalità di svolgimento delle attività di recupero, specificando che:

- così come descritto nei paragrafi da 3.3. a 3.9, le attività di recupero di rifiuti quali inerti, rocce, sabbie esauste, conglomerato bituminoso, pietrisco, detriti di perforazione, pietrisco del calcare vengono svolte in accordo all'Allegato 1 del D.M. 05.02.1998, punti 7.1, 7.2, 7.3, 7.6 7.11, 7.14, 7.17, fatte salvo gli adeguamenti al processo lavorativo specifico esaminato;
- le attività di recupero dei rifiuti non compresi nel D.M. 05/02/1998 vengono svolte secondo quanto descritto al paragrafo 3.10.;

PRESO ATTO che la Società ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori previsti dalla D.G.R. n. 864/2014, come risulta da copia del Bonifico Bancario a favore della Regione Lazio, allegato alla richiesta di autorizzazione;

RILEVATO che:

- l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 7 dell'art. 28, del D. Lgs. n. 22/1997, così come novellato dall'art. 208, comma 15, del D. Lgs. n. 152/2006;
- secondo quanto stabilito al punto II, lettera a) dell'Allegato "B" della DGR n. 864/2014, il limite massimo di durata di ogni singola campagna di attività dell'impianto è di 6 mesi, salvo proroghe autorizzate espressamente su motivata richiesta del proponente;
- per lo svolgimento di ogni singola campagna di attività dell'impianto dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 208, comma 15, del D. Lgs. n. 152/2006, le prescrizioni tecnico operative contenute nell'Allegato "B" del presente provvedimento, nonché le prescrizioni contenute nel D.M. 5.2.1998, relativamente all'attività e ai codici CER autorizzati;
- allo stato attuale non vige l'obbligo di iscrizione nella categoria 7 delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in quanto non è stato ancora emesso il decreto previsto dall'art. 2 della deliberazione dell'1 febbraio 2000 del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale delle Imprese, "Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti", che recita testualmente che "l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" (ora, art. 212, comma, 13, del D.Lgs. n. 152/2006);
- il Ministero dell'Ambiente, con nota prot. 4903/VIA del 14 dicembre 2000, in merito all'applicabilità della procedura V.I.A. per i progetti di impianti mobili di trattamento, ha precisato che tale procedura non è applicabile nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 7, del D.Lgs. n. 22/1997 "in quanto attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico o per un sito determinato" e che, ove dovuta, può opportunamente risolversi con l'inserimento della V.I.A. nella procedura di comunicazione alla Regione almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto;

RITENUTO di fare salva la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente, con riguardo allo svolgimento delle singole campagne di attività;

ATTESO che:

- l'impossibilità di iscrizione all'Albo, pur determinando la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 28, comma 7, del D.lgs. n. 22/1997 (ora art. 208 del D.lgs. n. 152/2006) in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, non costituisce motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, in

quanto il problema posto può trovare soluzione solo conseguentemente alla definizione della normativa statale;

- ai sensi della citata DGR n. 864/2014, sono da intendersi acquisiti in senso positivo i pareri di competenza degli Enti a cui è stata inviata la documentazione tecnico-amministrativa dell'impianto in esame, in quanto i pareri stessi non risultano essere stati trasmessi entro i successivi trenta giorni;
- è fatto salvo quanto verrà disposto dagli Enti sul cui territorio saranno effettuate le singole campagne di attività e quanto stabilito dalla normativa in vigore in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;
- il presente provvedimento non si configura né come un'approvazione di progetto, né come un'omologazione di impianto mobile;

RITENUTO, pertanto, che sussistono le condizioni per potere rilasciare alla Società AS APPALTI STRADALI S.r.l., l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto mobile per le operazioni di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, così come elencati nell'Allegato "A" al presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di autorizzare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del decreto legislativo n. 152/2006, l'impiego dell'impianto mobile di vagliatura e frantumazione secondaria di materiale di risulta da demolizioni civili e industriali, di Marca « CAMS » - Modello « IRM 1600 », matricola n. C1001, di proprietà della Società AS APPALTI STRADALI S.r.l., con sede legale nel Comune di Roma via Angelo Poliziano n. 56, CAP 00184, partita IVA/C.F. 01102720586, legalmente rappresentata dal sig. Bruno Andrea;
- di autorizzare la Società ad utilizzare l'impianto sopra richiamato per lo svolgimento di campagne di attività di recupero R5, R10, R13 e per la tipologia dei rifiuti speciali non pericolosi, secondo quanto indicato nell'Allegato "A", che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
- di stabilire che l'impianto mobile può trattare quantitativi massimi in tonnellate, di 120 t/ora, 960 t/giorno, 253.440 t/anno, fermo restando che ai sensi del punto II, lettera a) dell'Allegato "B" della DGR n. 864/2014, la durata di una campagna di attività non può comunque superare i 6 mesi, salvo proroghe autorizzate espressamente su motivata richiesta del proponente;
- di stabilire che:
 - o ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione ha durata decennale e potrà essere rinnovata previa presentazione alla Regione Lazio di apposita istanza, entro 180 giorni dalla scadenza fissata;
 - o oltre alla specifica contenuta nel parere dell'ARPA Lazio, dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208, del D.lgs. n. 152/2006, nonché le prescrizioni tecnico operative contenute nell'Allegato "B", che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
 - o la presente autorizzazione non esonera la Società La Società AS APPALTI STRADALI S.r.l., dal conseguimento di ogni altro provvedimento, di competenza di altre Autorità, previsto dalla vigente normativa per la gestione dell'attività di cui trattasi;

- l'effettuazione delle campagne di attività con l'impianto mobile autorizzato, oltre al necessario nulla osta di competenza regionale, è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, ove la vigente disciplina nazionale o regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 dalla comunicazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti, sarà notificato alla Società e sarà trasmesso all'Albo Nazionale Gestori Ambientali costituito presso il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, alle altre Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Il Direttore

(ing. Flaminia Tosini)